



## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

### ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 06 DEL 22/01/2026

#### PORTE DI ANCONA – LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI (C.U.P. J37F25000180005, C.I.G. B8ADB1B7E5)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 407 in data 10/11/2025, con il quale si affidavano alla "Antea s.r.l." di Falconara Marittima i lavori per la razionale riorganizzazione degli impianti tecnologici funzionali alla gestione della sicurezza dell'ordine pubblico e delle attività portuali nella zona del porto storico di Ancona, gli stessi comprensivi della realizzazione di una nuova sala CED centralizzata al piano terra dell'edificio demaniale "ex-Scuola Marinara" (già sede della Sanità Marittima) nonché di nuove reti di trasmissione dati;



- VISTA** relativamente ai suddetti lavori la nota d'ordine di questo Ente alla summenzionata impresa prot. 22283 in data 11/11/2025;
- POSTO** che, nell'ambito di tali lavori, è prevista l'installazione di dispositivi tecnologici tipo ponti radio in corrispondenza delle due torri faro di illuminazione esistenti rispettivamente alla radice del molo XXIX settembre e alla radice del molo Wojtyla del porto di Ancona, al cui scopo, per le esigenze della connessa cantierizzazione, si rende necessaria l'occupazione – nella giornata del 23/01/2026 – della sede stradale normalmente adibita alla pubblica circolazione viaria in adiacenza alle medesime torri faro, queste ultime identificate nell'immagine planimetrica allegata in calce al presente provvedimento;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, affinché per le attività volte all'installazione dei dispositivi tecnologici di cui sopra, a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa, possa essere recata una disciplina specifica con contestuale interdizione temporanea agli usi legati alla locale circolazione viaria degli spazi demaniali all'uopo interessati;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt.5,6, e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

**RENDE NOTO CHE:**

- nella zona del porto storico di Ancona, per conto di questa Autorità di Sistema Portuale, per il tramite della "Antea s.r.l." di Falconara Marittima, verranno eseguiti – dalle ore 08,00 alle ore 18,00 del giorno 23 gennaio p.v. – i lavori per l'installazione di dispositivi tecnologici tipo ponti radio in corrispondenza delle due torri faro di illuminazione esistenti rispettivamente alla radice del molo XXIX settembre e alla radice del molo Wojtyla, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di spazi demaniali marittimi normalmente destinati alla pubblica circolazione viaria;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
ORDINA:**

**ART. 1**

Durante l'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse, gli spazi demaniali ad uso pubblico all'uopo interessati, localizzati nell'immagine planimetrica allegata al presente provvedimento, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.



## ART. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui nelle premesse, gli spazi demaniali ad uso pubblico all'uopo interessati, localizzati nell'immagine planimetrica allegata al presente provvedimento, resteranno nella totale custodia della competente impresa affidataria.

A tal proposito, gli spazi demaniali in questione dovranno risultare correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso la circolazione viaria locale, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

## ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa affidataria quanto segue:

- la modifica temporanea della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare negli spazi limitrofi, ciò anche mediante restrimenti di carreggiata e/o predisposizione dei transiti a sensi unici alternati per quanto strettamente necessario, affinché per la medesima circolazione, in dipendenza dei lavori in parola, non abbiano mai a verificarsi interruzioni o significativi disagi o pregiudizi di sorta, il tutto con l'attuazione di ogni misura precauzionale necessaria a tutela della pubblica e privata incolumità, sempre nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati e formati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale operatività portuale nonché la circolazione viaria – sia veicolare che pedonale – negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 ora dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

#### **ART. 4**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

#### **ART. 5**

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(*Dott. Salvatore Minervino*)

**IL PRESIDENTE**  
(*Ing. Vincenzo Garofalo*)



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

## PORTE DI ANCONA – LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI (C.U.P. J37F25000180005, C.I.G. B8ADB1B7E5)

### Localizzazione planimetrica degli interventi

